

REGOLAMENTO REGIONALE 19 DICEMBRE 2005, N. 8

«Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 1 DEL 4 GENNAIO 2006
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE

ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3, del Piano sociale regionale, nonché della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, a carattere residenziale e semi-residenziale diretti a soggetti in età minore.

TITOLO II

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 2.

(Autorizzazioni)

1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1 i servizi e le strutture funzionanti all'entrata in vigore del presente regolamento e quelli di nuova istituzione gestite sia da soggetti pubblici che privati.

2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 1 le strutture che offrono ospitalità a minori ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione. In particolare non sono soggetti i collegi, i convitti con finalità formative o di inserimento lavorativo e le strutture con finalità prettamente abitative.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le strutture ricreativo-culturali e le strutture che erogano le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Servizi e strutture socio-assistenziali educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori assicurano al minore protezione, mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale e un ambiente in cui imparare a gestire la quotidianità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i servizi e le strutture:

a) perseguono obiettivi e adottano metodi sociali ed educativi fondati sul rispetto dei diritti del soggetto in età minore, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto educativo personalizzato, elaborato nel rispetto della sua dignità e dei suoi bisogni;

b) assolvono compiti temporaneamente integrativi della famiglia di origine, con particolare riferimento al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alla socializzazione;

c) favoriscono relazioni tra coetanei, tra questi e le famiglie, agevolando in particolare le relazioni tra sorelle/fratelli quando queste siano significative, adeguando l'intervento al bisogno e alle esigenze affettive, familiari, psicologiche, relazionali e sociali;

d) favoriscono il rapporto degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;

e) collaborano con i servizi sociali territoriali e con le autorità giudiziarie competenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza;

f) favoriscono azioni ed interventi integrati con il sistema dei servizi sociali, educativi e sanitari;

g) utilizzano il lavoro di rete formale ed informale;

h) collaborano con la scuola, con le agenzie formative e con i contesti lavorativi;

i) facilitano il costruirsi di reti socio affettive e durature anche e soprattutto in quelle situazioni che non consentono una riunificazione familiare ed implicano il perseguimento di una completa autonomia sociale della persona;

j) sperimentano, di concerto con il sistema dei servizi territoriali, azioni nuove per oggetto, metodo, contenuti e strumenti rivolte a sostenere e tutelare il minore, valorizzare e rafforzare la famiglia di origine.

3. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale rispettano i seguenti principi:

a) eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale ed educativo;

b) rispetto della persona e della sua dignità;

c) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona del minore superando i tradizionali

interventi di istituzionalizzazione;

d) rispetto dei bisogni individuali del minore in riferimento alle risposte assistenziali ed educative;

e) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

f) riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute.

Art. 4.

(Permanenza nelle strutture/servizi)

1. La struttura ha la funzione di appoggio temporaneo e non di luogo stabile di residenza.

2. I minori devono permanere nella struttura/servizio per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto psico-socio-educativo elaborato tra i servizi socio educativi territoriali e il referente tecnico della struttura.

3. Il progetto di cui al comma 2 viene elaborato, laddove consentito, con il coinvolgimento della famiglia e del minore.

4. Le strutture e i servizi perseguono, d'intesa con il sistema dei servizi territoriali, i seguenti obiettivi:

a) sostegno al rientro nella famiglia d'origine;

b) affidamento familiare e sviluppo di reti di famiglie aperte all'accoglienza;

c) adozione e adozione miste;

d) raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso in cui nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) sia percorribile.

Art. 5.

(Servizi e strutture a ciclo residenziale)

1. Per servizi e strutture a ciclo residenziale per soggetti in età minore, si intendono le comunità residenziali caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza dei minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali, familiari compromesse, offrendo al minore un ambiente socio-educativo-relazionale in cui ogni soggetto possa sviluppare ed esprimere la sua personalità ed ottimizzare tutte le proprie risorse e capacità.

2. La progettazione e la realizzazione di strutture residenziali per minori va ricondotta all'interno della programmazione territoriale dei servizi sociali, contenuta nei Piani di zona.

3. Le comunità residenziali di cui al comma 1 comprendono:

- a) comunità organizzate sul modello familiare che si suddividono in:
 - 1) comunità familiari o casa famiglia;
 - 2) comunità educative;
- b) comunità per le emergenze che si suddividono in:
 - 1) comunità di pronta accoglienza;
 - 2) comunità bambini con genitore;
- c) gruppo appartamento.

Art. 6.
(Organizzazione)

1. Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono coesistere al massimo due servizi/strutture con tipologia differenziata, articolati in unità autonome e ciascuna in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.

Art. 7.
(Ammissioni nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale)

- 1. Le richieste di ammissione in servizi e in strutture a ciclo residenziale sono valutate e concordate fra gli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e il responsabile della struttura, con l'èquipe educativa.
- 2. I servizi sociali territoriali devono accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale scritta, la scheda sanitaria e l'eventuale valutazione psicologica.

Art. 8.
(Dimissioni dai servizi e dalle strutture a ciclo residenziale)

1. Le dimissioni del minore dalla struttura cui è affidato sono valutate e concordate fra gli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e il responsabile della struttura, con l'èquipe educativa quando l'obiettivo educativo individuale è stato raggiunto.

Art. 9.
(Servizi e strutture a ciclo semiresidenziale)

- 1. I servizi e le strutture a ciclo semiresidenziale si caratterizzano come comunità diurna ad alta valenza educativa e professionale. Sono servizi aperti e flessibili, che operano in tempi extra-scolastici, nei giorni di vacanza scolastica e possono essere operativi durante l'intero arco della giornata e della settimana. In tali servizi si organizzano attività ed interventi educativi, ricreativi di sostegno scolastico e laboratoriale.
- 2. Le comunità diurne di cui al comma 1 accolgono soggetti in età minore, in numero non superiore a quindici di sesso e di età diversa, che si trovano in situazioni di disagio,

ritardo scolastico, a rischio di emarginazione, che necessitano di un supporto socio-educativo prevedendo il rientro quotidiano del minore nella propria famiglia.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, le comunità diurne possono accogliere soggetti in età minore a sostegno del lavoro di cura delle famiglie o di situazioni di emergenza in cui viene a trovarsi la famiglia.

4. I servizi e le strutture di cui al comma 1 possono accogliere minori che presentano una disabilità fisica-psichica-sensoriale se contemplato all'interno del progetto globale del servizio.

5. Al fine di supportare la famiglia nell'impegno quotidiano di cura dei figli è prevista l'apertura di un servizio mensa.

6. I servizi e le strutture di cui al comma 1 devono rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti ed essere collocati in zone facilmente accessibili ai servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativi e culturali.

Art. 10.

(Utenza delle comunità residenziali)

1. Nei servizi/strutture di cui all'articolo 5, sono accolti prioritariamente i soggetti in età minore residenti o domiciliati nel territorio regionale.

2. Tali servizi sono destinati a minori che:

a) sono temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per i quali non è proponibile o praticabile un affido familiare;

b) necessitano di una collocazione extra-familiare, laddove non sia stato possibile elaborare e/o attivare azioni di sostegno a tutela di una adeguata permanenza del minore nel nucleo familiare di origine;

c) necessitano di una collocazione extra-familiare, anche su provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

3. I minori di età inferiore ai sei anni sono collocati nei servizi/struttura di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) se l'allontanamento dal proprio nucleo familiare è motivato da esigenze di urgenza e di pronto intervento assistenziale. La permanenza non deve essere superiore a sei mesi.

4. Le tipologie di servizio/struttura residenziale possono ospitare un numero massimo di minori, secondo quanto definito nell'allegato A del presente regolamento. Tale numero può essere aumentato di due unità per permettere l'accoglienza di sorelle/fratelli e per la gestione delle emergenze per i servizi-strutture di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

5. Possono essere inseriti minori con disabilità fisica-psichica-sensoriale, se previsto dal progetto di servizio della comunità e in rapporto numerico massimo di uno a sei, prevedendo operatori con preparazione specifica e la collaborazione con i servizi specialistici della azienda sanitaria locale.

Art. 11.

(Gruppo appartamento)

1. I giovani già inseriti nelle comunità residenziali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), qualora non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nel progetto personalizzato, sono inseriti in "gruppo appartamento" fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 12.

(Minori ospitati in strutture/servizi per adulti)

1. Le strutture/servizi per adulti che ospitano minori in regime residenziale e semiresidenziale continuativo, ove le finalità della struttura siano diverse o più ampie rispetto agli interventi sui minori, assicurano che:

- a) il loro inserimento sia motivato da un interesse prioritario a mantenere continuità di relazioni affettive significative;
- b) sia loro garantito un progetto individuale finalizzato ed un sostegno educativo personalizzato;
- c) possano godere di uno spazio e di un ambiente di vita che ne tuteli i diritti ed i bisogni primari relazionali, di crescita e di identità;
- d) sia loro garantito l'accesso e l'utilizzo dei servizi esterni.

Art. 13.

(Requisiti strutturali dei servizi/strutture a ciclo residenziale)

1. I servizi/strutture a ciclo residenziale devono essere:

- a) in possesso dei requisiti previsti dalle norme edilizie e urbanistiche;
- b) collocati in zone facilmente accessibili ai servizi.

2. Gli spazi delle strutture di cui al comma 1 sono usati esclusivamente dai membri ospitati, dagli operatori e da coloro che sono invitati o accolti all'interno di un progetto di intervento definito. Il diverso uso di essi può essere consentito solo per programmazioni specifiche con documentata finalità educativa e di socializzazione.

3. Le strutture devono prevedere i requisiti di cui all'allegato "A" al presente regolamento, ed in particolare:

- a) camere da letto singole, doppie e solo eccezionalmente triple per gli ospiti, con arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili;
- b) camera da letto per l'educatore in servizio notturno;
- c) una zona pranzo e soggiorno;

d) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alle modalità organizzative del servizio offerto;

e) un servizio igienico ogni quattro ospiti.

4. Le comunità di cui all'articolo 5 rispettano il criterio della civile abitazione, anche per quanto riguarda le norme relative all'accessibilità, agli spazi e alla sicurezza.

Art. 14.

(Requisiti organizzativi e di funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali)

1. Le comunità residenziali e semiresidenziali devono disporre di un progetto quadro che definisce il regolamento interno, gli obiettivi e i riferimenti educativi di base, la metodologia adottata e le prestazioni offerte, il rapporto con il sistema dei servizi locali e con la rete sociale territoriale, la raccolta della documentazione.

2. Il regolamento interno di cui al comma 1 definisce le finalità ed i destinatari della struttura, gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali dell'organizzazione e i criteri per la determinazione delle rette, di cui all'articolo 15.

3. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1 adottano la carta dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. I soggetti delle strutture tengono un registro dei residenti con l'indicazione del progetto personalizzato di assistenza individuale predisposto di concerto con i servizi territoriali competenti.

Art. 15.

(Determinazione della retta)

1. La retta comprende:

a) i costi del personale comprensivi di assicurazioni, formazione e supervisione;

b) i costi generali relativi all'uso e alla manutenzione dei locali ivi comprese le utenze;

c) le spese per gli ospiti comprendono:

1) il vitto;

2) l'integrazione dell'ordinario abbigliamento;

3) l'istruzione;

4) la vita di relazione;

5) i trasporti su rete urbana;

6) l'assistenza sanitaria di base;

7) le assicurazioni.

2. La retta è riconosciuta al cento per cento per i giorni di permanenza effettiva dell'ospite in struttura; a tal fine non sono considerate assenze periodi di rientro del minore in famiglia, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante.

3. Nel caso di assenze superiori a dieci giorni mensili e per un massimo di cinquanta giorni annui per cause di forza maggiore, la retta giornaliera riconosciuta è pari all'ottanta per cento a condizione che la struttura risulti funzionante.

4. Il comune nel quale il minore è residente prima del ricovero nelle strutture di cui al presente regolamento, assume, ai sensi dell'articolo 6 della l. 328/2000, gli obblighi di cui al presente articolo.

5. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri per la determinazione della retta.

6. I comuni comunicano la retta che applicano per i servizi e le strutture di cui al presente Regolamento, alla struttura competente della Giunta regionale.

Art. 16.

(Operatori nelle strutture residenziali e semiresidenziali)

1. I profili professionali dei soggetti che operano nell'area sociale sono conformi alla normativa vigente.

2. Le comunità di cui all'articolo 5, comma 3 devono prevedere la presenza di un educatore con funzioni di coordinatore e/o referente tecnico con compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, anche con riferimento alla loro formazione permanente. In particolare il responsabile svolge compiti di promozione e di valutazione della qualità dei servizi, di monitoraggio e di documentazione delle attività e delle esperienze di sperimentazione, di metodologie di lavoro innovative, di raccordo con la rete dei servizi sociali, sanitari ed educativi territoriali, di collaborazione con le famiglie e con le risorse delle comunità locali.

3. Le strutture per minori possono avvalersi di operatori con preparazione specifica quali assistenti sociali, istruttori, pedagogisti, insegnanti, psicologi che svolgono attività complementari a quella educativa.

4. Possono essere impiegati volontari, tirocinanti e gli operatori del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibile, con garanzia di una presenza operativa stabile, anche a tempo parziale.

5. Il personale deve essere, in via preferenziale, dei due sessi.

6. È comunque vietato utilizzare forme di lavoro precario.

7. All'interno delle tipologie di servizio/struttura di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), con riferimento ai parametri contrattuali vigenti, gli operatori devono osservare l'orario stabilito con turni di presenza non superiori ad otto ore giornaliere. Devono essere assicurate la compresenza in alcune fasce orarie della giornata e le sostituzioni per malattia, ferie o altri congedi previsti dalla normativa vigente. L'organizzazione dei

turni, la quantità della compresenza e il rapporto operatori-ospiti sono definiti in base alle tipologie degli ospiti e all'organizzazione della giornata. Deve essere inoltre garantita la presenza di almeno un operatore durante la notte.

8. Nella tipologia di servizio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), punto 1) è garantita la presenza di una famiglia o di una coppia di adulti o almeno di una persona singola, residente stabilmente nella struttura. All'interno di tale tipologia di servizio è prevista la presenza di personale con funzioni di educatore.

9. La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità della selezione.

10. Il soggetto gestore delle strutture di cui al presente regolamento predispone un piano di formazione permanente per operatori con indicazione di tempi e di budget.

Art. 17.

(Educatore professionale)

1. L'educatore professionale deve essere in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente non in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1 può svolgere la funzione educativa presso le strutture residenziali per minori. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione/specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

(Animatori/educatori)

1. Gli animatori/educatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di animatore/educatore rilasciato da agenzie formative accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

2. La funzione socio educativa dell'animatore/educatore può essere svolta da personale in servizio presso le strutture residenziali e semiresidenziali per minori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale verranno previsti corsi di formazione e qualificazione professionale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

PROCEDIMENTO

Art. 19.

(Autorizzazione al funzionamento)

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto gestore della struttura/servizio e va indirizzata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
 - a) la planimetria quotata dei locali della struttura con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli ambienti;
 - b) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 del legale rappresentante del soggetto gestore, attestante il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché il possesso della autorizzazione prevista;
 - c) la dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto per la struttura a regime;
 - d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante il nominativo del coordinatore responsabile tecnico, specificando per quest'ultimo il possesso dei titoli; nel caso di sostituzione del personale sopra indicato, è fatto obbligo al legale rappresentante darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento;
 - e) il progetto educativo globale che espliciti:
 - 1) il modello organizzativo e metodologico che si intende adottare;
 - 2) il tipo di utenza;
 - 3) la fascia di età;
 - f) la cartella sociale ed educativa in uso presso la struttura;
 - g) il regolamento o Carta dei Servizi adottata dalla struttura in cui devono essere indicate:
 - 1) la retta totale richiesta al soggetto che provvede al pagamento definita secondo le voci di cui all'articolo 15;
 - 2) le eventuali attività e i servizi non ricompresi nella retta con l'indicazione delle relative tariffe;
 - 3) i tempi, le responsabilità, i criteri, le modalità se soggette a restrizione di orari o di altro genere, per l'accesso di soggetti esterni alla struttura;
 - 4) le modalità con cui vengono effettuate le ammissioni e le dimissioni di cui all'articolo 7 e 8;

5) le regole di vita comunitaria.

3. Il comune, successivamente all'inizio dell'attività, verifica, anche a campione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

Art. 20.

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Il comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento previa verifica dei requisiti previsti nel presente regolamento e sentito il parere del Gruppo tecnico di cui all'articolo 21.

2. L'autorizzazione contiene:

a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;

b) la tipologia della struttura tra quelle previste all'articolo 5;

c) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;

d) la capacità ricettiva autorizzata;

e) il nominativo del coordinatore tecnico;

f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 21.

(Gruppo tecnico)

1. I comuni dell'Ambito territoriale di cui al Piano sociale regionale costituiscono il Gruppo tecnico di lavoro.

2. Compiti del Gruppo tecnico di lavoro sono:

a) esprimere il parere tecnico di supporto al rilascio dell'autorizzazione;

b) verificare la regolarità della domanda ed esprimere il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta a seguito di esito favorevole del sopralluogo presso la struttura;

c) valutare il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali e alle modalità organizzative e gestionali.

3. Il Gruppo tecnico redige annualmente una relazione, da presentare ai comuni dell'Ambito territoriale, sul funzionamento delle singole strutture e sul complesso delle attività socio-assistenziali svolte nel territorio di sua competenza.

4. Il Gruppo tecnico è composto da personale comunale per un minimo di tre membri e un massimo di sei, competente nelle materie disciplinate dal presente regolamento, dal Promotore sociale e da un Referente tecnico dell'Ufficio di Piano nell'Ambito

territoriale di riferimento.

5. I comuni dell'Ambito territoriale scelgono la forma organizzativa del Gruppo tecnico e individuano il coordinatore tecnico.

6. L'attività di valutazione del Gruppo tecnico è finalizzata a:

- a) accertare il rispetto della normativa e dei regolamenti nazionali e regionali in vigore;
- b) verificare il rispetto delle indicazioni del Piano sociale regionale e degli atti deliberativi attuativi in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali;
- c) verificare l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle esigenze della persona; promuovere la qualità delle prestazioni, intesa come soddisfazione dei bisogni, mediante prassi professionali e modalità organizzative adeguate;
- d) valutare la congruità della retta dei servizi/struttura per minori sulla base dell'analisi dei bilanci annuali e sulla base della qualità delle prestazioni offerte;
- e) valutare complessivamente il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento al Progetto della comunità e dei servizi semi-residenziali, ai Progetti educativi personalizzati, al personale impiegato, alla formazione, alla supervisione del gruppo operatori/educatori;
- f) rivalutare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento in caso di cambio di sede o di attività;
- g) esprimere il proprio parere in ordine alla revoca dell'autorizzazione in caso di perdita dei requisiti;
- h) effettuare una prima rilevazione sul livello della qualità delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori a partire dall'utilizzo su un campione di strutture a livello regionale.

TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 22.

(Vigilanza e controllo)

1. I comuni territorialmente competenti, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 44, comma 3 della l.r. 3/1997, si avvalgono del Gruppo tecnico di cui all'articolo 21.

2. Il possesso dei requisiti per la permanenza presso le strutture autorizzate è confermata ogni anno mediante autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore della struttura e trasmessa al comune competente.

3. I comuni dell'Ambito territoriale dispongono, almeno annualmente, sopralluoghi e visite periodiche, ordinarie e straordinarie, al fine di acquisire le informazioni e i

documenti utili.

4. Gli Ambiti territoriali trasmettono annualmente alla struttura competente della Giunta regionale tutte le informazioni e i dati concernenti le strutture e i servizi di cui al presente regolamento.

5. La Giunta regionale invia annualmente alla commissione consiliare permanente una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Art. 23.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune procede alla sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione al funzionamento in caso di violazioni accertate che comportino pregiudizio per gli utenti.

2. Il comune territorialmente competente, dispone la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione qualora accerti:

- a) il venir meno dei requisiti essenziali strutturali, funzionali e assistenziali e il gestore del servizio non abbia provveduto ad adeguarli nel termine assegnato;
- b) qualora il gestore del servizio a cui è stata sospesa l'autorizzazione non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal comune.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

(Strutture residenziali già funzionanti)

1. I servizi/strutture funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere al comune territorialmente competente l'autorizzazione al funzionamento entro i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il comune competente rilascia ai soggetti gestori dei servizi/strutture residenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, un'autorizzazione temporanea della durata di dodici mesi. Entro tale termine, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione temporanea, i servizi e le strutture devono adeguarsi alla disciplina del presente regolamento.

Art. 25.

(Piano di riconversione degli istituti per soggetti in età minore)

1. In attuazione delle disposizioni sull'inserimento in comunità dei minori con età superiore ai sei anni e sul superamento definitivo del collocamento negli istituti stabiliti dall'articolo 2, commi 2 e 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149, l'Ambito territoriale, in sede di Piano di zona, predispone il piano di riconversione degli istituti in esso esistenti, sulla base dei fabbisogni rilevati della popolazione minorile e delle famiglie, finalizzato alla realizzazione dei livelli di prestazioni essenziali della rete dei servizi per minori e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2. Il piano di riconversione prevede:

- a) il progetto articolato in azioni e tempi certi per la nuova destinazione dell'istituto, con particolare riguardo alla riduzione della capienza massima e alla equiparazione degli standard strutturali, organizzativi e gestionali previsti per le comunità di accoglienza di tipo familiare;
- b) la riprogettazione e riconversione dell'istituto prevista all'interno del Piano di zona dell'Ambito territoriale di appartenenza in comunità di tipo familiare;
- c) la previsione del progetto individualizzato di ogni singolo minore ospite dell'istituto, in modo da indicare tempi certi e soluzioni alternative adeguate nel periodo di riconversione della struttura e della organizzazione della Comunità;
- d) la formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.

3. Gli istituti di cui al comma 1, opportunamente ristrutturati, possono essere destinati interamente alle tipologie di servizi previste nel presente regolamento.

Art. 26.

(Regolamenti comunali)

- 1. I comuni dell'Ambito territoriale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, emanano propri regolamenti per le singole tipologie di servizio.
- 2. Fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 27.

(Anagrafe dei servizi)

- 1. L'anagrafe dei servizi è costituita dalle strutture presenti sul territorio regionale e autorizzate dai comuni e contiene i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata. I legali rappresentanti dei soggetti gestori delle strutture autorizzate trasmettono ai comuni territorialmente competenti le informazioni necessarie.
- 2. Il comune sulla base delle informazioni raccolte comunica i dati alla struttura regionale competente.
- 3. La Regione realizza una banca dati al fine di inserire i dati nell'anagrafe di cui al comma 1.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 19 dicembre 2005

LORENZETTI

APPENDICE AL TESTO

ALLEGATO“A”

REQUISITI DELLE STRUTTURE/SERVIZI RESIDENZIALI

Denominazione	Comunità di tipo familiare		Comunità di pronta accoglienza	Gruppo Appartamento	Comunità bambini con genitore
	Comunità educativa per soggetti in età minore	Comunità di tipo familiare per minori o con operatori residenti			
Definizione:	E’ un servizio socio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito, dove opera personale con funzione di educatore professionale, di educatore animatore, con il supporto di altre figure professionali e con la presenza di volontari, tirocinanti e operatori del Servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001.	E’ un servizio socio educativo-assistenziale con il compito di sostituire, temporaneamente il nucleo familiare, qualora sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva di una famiglia o di una coppia di adulti o almeno di una persona singola, residenti stabilmente nella struttura. All’interno di tale tipologia di servizio è prevista la presenza di personale con funzione di educatore / professionale e di educatore animatore, con il supporto di altre figure professionali e con la presenza di volontari, tirocinanti e obiettori di coscienza.	Si caratterizza per l’accoglienza di minori che si trovano con un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità; vi opera personale, con funzione di educatore professionale e di educatore/animatore, con il supporto di altre figure professionali e volontari, tirocinanti e obiettori di coscienza, capace di garantire la necessaria attività di tutela, di analisi del caso e di superamento della fase acuta del problema.	L’azione socio educativa è meno intensa e richiede la presenza non continuativa di personale con funzione di educatore professionale e di educatore animatore, con il supporto di altre figure professionali e volontari, tirocinanti e operatori del Servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001. Si caratterizza per l’accoglienza di giovani vicini alla maggiore età o anche maggiorenni.	Si caratterizza per l’accoglienza in forma di micro-residenzialità di nuclei bambini con genitore, privilegiando l’intervento precoce sul nucleo originario. L’azione socio educativa richiede la presenza continuativa di personale con funzione di educatore professionale, di educatore animatore, con il supporto di altre figure professionali e volontari, tirocinanti e gli operatori del Servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001.
Destinatari:	Minori dai 6 ai 18 anni, di entrambi i generi.	Minori dai 6 ai 18 anni, di entrambi i generi.	Minori dai 13 ai 18 anni, preadolescenti e adolescenti, di entrambi i generi.	Minori dai 16 ai 21 anni.	Nuclei di bambini con genitore, con genitore di entrambi i generi.
Finalità:	Ha finalità socio educative ed assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.	Ha finalità socio educative ed assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.	Ha la finalità di - superare la fase del bisogno improvviso mediante l’accoglienza di urgenza;	Ha la finalità di offrire ospitalità a giovani che anche dopo il raggiungimento della maggiore	Ha la finalità di offrire ospitalità a nuclei bambini con genitore, che necessitano di

Denominazione	Comunità di tipo familiare		Comunità di pronta accoglienza	Gruppo Appartamento	Comunità bambini con genitore
	Comunità educativa per soggetti in età minore	Comunità di tipo familiare per minori o con operatori residenti			
			- offrire cura e protezione immediata, in attesa di soluzioni più adeguate, garantendo il soddisfacimento dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza, tutela.	età necessitano di essere accompagnati, in un percorso di progressiva autonomia in quanto le difficoltà lavorative, sociali, personali e familiari non sono state superate.	un supporto e di un sostegno socio educativo ed affettivo per un corretto svolgimento delle funzioni di cura, a causa della loro, anche temporanea, situazione di difficoltà personale e/o familiare, legata a situazioni anche di carattere economico, lavorativo, abitativo.
Caratteristiche:	Tutte le strutture a ciclo residenziale per soggetti in età minore sono: a) orientate e strutturate secondo i criteri della civile abitazione; b) in possesso dei requisiti previsti in materia urbanistica; c) collocati in zone facilmente accessibili ai servizi; d) organizzate al proprio interno, per dimensione e articolazione degli ambienti e degli spazi, in modo tale da tener conto il più possibile del criterio di assicurare ai minori una ospitalità di tipo familiare (ambienti personalizzati, tutela della privacy) e di rispondere alle necessità del lavoro socio educativo; Gli spazi delle strutture devono essere usati esclusivamente dai membri ospitati, dagli operatori e da coloro che sono invitati o accolti all'interno di un progetto definito. Un diverso uso di essi può essere consentito solo per programmazioni specifiche con documentata finalità educativa e di socializzazione. Per quanto riguarda le caratteristiche degli spazi interni, tutte le strutture devono prevedere: a) camere da letto singole, doppie e solo eccezionalmente triple per gli ospiti, con arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili; b) camera da letto per l'educatore in servizio notturno; c) una zona pranzo e soggiorno; d) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alle modalità organizzative del servizio offerto; e) un servizio igienico ogni quattro ospiti;				
Capacità di accoglienza:	Da un minimo di 4 ad un massimo di 8 minori, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura più 2 unità per permettere l'accoglienza di sorelle e fratelli e per le emergenze.	Da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ospiti, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura più 2 unità per permettere l'accoglienza di sorelle e fratelli e per le emergenze.	Da un minimo di 1 a un massimo di 8 minori, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura.	Da un minimo di 1 a un massimo di 4 giovani, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura.	Da un minimo di 1 a un massimo di 4 nuclei familiari, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura.
Organizzazione e gestione:	Tutti i servizi devono disporre di un progetto quadro che definisca il regolamento interno, gli obiettivi e i riferimenti educativi di base, la metodologia adottata e le prestazioni offerte, il rapporto con il sistema dei servizi locali e con la rete sociale territoriale, la raccolta della documentazione. Nel regolamento di gestione devono essere definite le finalità ed i destinatari della struttura, gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali dell'organizzazione, e i criteri per la determinazione delle rette. Deve essere previsto: a) un coordinatore e/o un responsabile tecnico. La figura che svolge tale funzione avrà compiti di indirizzo e				

Denominazione	Comunità di tipo familiare		Comunità di pronta accoglienza	Gruppo Appartamento	Comunità bambini con genitore
	Comunità educativa per soggetti in età minore	Comunità di tipo familiare per minori o con operatori residenti			
	sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche considerando la loro formazione permanente, nonché di promozione e di valutazione della qualità dei servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo con la rete dei servizi sociali, sanitari ed educativi, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale; b) con riferimento ai parametri contrattuali vigenti, gli operatori devono osservare l’orario stabilito con turni di presenza non superiori ad 8 ore giornaliere. Devono essere assicurate la compresenza in alcune fasce orarie della giornata e le sostituzioni per malattia, ferie o altri congedi previsti dalla normativa vigente; c) l’organizzazione dei turni, la quantità della compresenza e il rapporto operatori-ospiti vengono definiti in base alle tipologie degli ospiti e all’organizzazione della giornata. Deve essere inoltre garantita la presenza di almeno un operatore durante la notte; d) deve essere garantita la presenza stabile e continuativa di adulti con i requisiti richiesti per l’esercizio della funzione educativa. Il numero di operatori deve essere comunque adeguato nel caso di inserimenti di soggetti in età minore con problematiche e con disabilità fisica-psichica-sensoriale che necessitino di sostegni individuali; e) il personale deve essere, in via preferenziale, dei due sessi; f) in tutte le tipologie possono essere impiegati volontari, tirocinanti e gli operatori del Servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001, con garanzia di una presenza operativa stabile anche se a tempo parziale, all’interno di un progetto concordato tra il personale della comunità. g) la comunità deve documentare il percorso di selezione del personale ritenuto idoneo, definendo criteri, modalità e responsabili della selezione e deve predisporre un piano di formazione permanente per operatori e responsabile/coordinatore indicando tempi e budget di spesa.				
Fonte di finanziamento:	100% a carico del Bilancio sociale degli Enti Locali	100% a carico del Bilancio sociale degli Enti Locali	100% a carico del Bilancio sociale degli Enti Locali	100% a carico del Bilancio sociale degli Enti Locali	100% a carico del Bilancio sociale degli Enti Locali

REQUISITI DELLE STRUTTURE /SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

Denominazione	Comunità diurne
Definizione:	Comunità diurna ad alta valenza educativa e professionale, un servizio aperto e flessibile, che opera in tempi extra scolastici, nei giorni di vacanza scolastica e può essere operativo durante l'intero arco della giornata e della settimana.
Destinatari:	Minori dai 6 ai 18 anni, in numero non superiore a 15 anni, di ambo i sessi, che si trovano in situazioni di disagio, ritardo scolastico, a rischio di emarginazione. Possono accogliere minori a sostegno del lavoro di cura delle famiglie o di situazioni di emergenza in cui viene a trovarsi la famiglia.
Finalità:	Ha finalità socio educative, ricreative e di sostegno scolastico e laboratoriale volte anche alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

NOTE

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Stufara, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 27 luglio 2005, deliberazione n. 1208;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8 agosto 2005, per il successivo iter;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura – sport", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 5 settembre 2005;
- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, nella seduta del 13 ottobre 2005, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 25 ottobre 2005, con deliberazione n. 1740, ha preso atto del parere formulato dalla III^a Commissione consiliare permanente ed ha recepito in parte le osservazioni formulate dalla Commissione, apportando al testo del regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali" (pubblicata nel B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6), come modificato dalle leggi regionali 20 gennaio 1998, n. 3 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28.01.1998, n. 7) e 24 marzo 2003, n. 14 (in B.U.R. 02.04.2003, n. 14), è il seguente:

«Art. 43

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali e diurni.

1. I servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e diurno, pubblici e privati, devono corrispondere agli standard di idoneità e di qualità stabiliti nel piano sociale regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune ove la struttura intende operare previo accertamento del possesso dei requisiti previsti. Qualora, in caso di verifica, vengano meno tali condizioni, il Sindaco provvede alla revoca dandone comunicazione

alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento:

a) alla individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché per le comunità di tipo familiare con sede in civili abitazioni;

b) alle procedure per l'autorizzazione e alle modalità per la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).».

– La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265.

– Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, recante “Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»”, è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2001, n. 174.

Nota all'art. 2, comma 3:

– Si riporta il testo dell'art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305) che è stato prima inserito dall'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165) e poi modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213):

«8-ter.

Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di

particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

- a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
- b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.».

Nota all'art. 14, comma 3:

– Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 13.

Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere

immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.».

Nota all'art. 15, comma 4:

– Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 6.

Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di

interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.».

Nota all'art. 16, comma 4:

– La legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”, è pubblicata nella G.U. 22 marzo 2001, n. 68.

Nota all'art. 17, comma 1:

– Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante “Aggiornamento delle tabelle di cui al D.P.C.M. 30 aprile 1997”, è pubblicato nella G.U. 12 dicembre 2000, n. 289.

Nota all'art. 19, comma 2, lett. b):

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42.

Nota all'art. 22, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 44, comma 3 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 44.

Vigilanza e controllo.

Omissis.

3. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento spettano alla Giunta regionale compiti di verifica in ordine all'esercizio della delega da parte dei Comuni ed

alla rispondenza dei servizi resi ai criteri di accreditamento stabiliti nel piano sociale regionale.»

Nota all'art. 25, comma 1:

– La legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”, è pubblicata nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96.